



Roma, 31 gennaio 2007

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

*Ufficio 12\**

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

**Agli Uffici regionali e loro  
Sezioni distaccate  
Loro sedi**

**Ai concessionari di rete  
Loro sedi**

Prot. N. 2007/ 3117/Giochi/ADI      Allegati 1

Oggetto: apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. *Cessazione dell'efficacia del nulla osta per la messa in esercizio* – Procedure operative.

Ad integrazione delle diverse note emanate dall'Amministrazione sull'argomento citato in oggetto, si descrivono, nell'**allegato tecnico alla presente nota**, gli aggiornamenti relativi a:

- modalità per le comunicazioni degli eventi di furto, incendio, sequestro, dissequestro e confisca;
- risoluzione del contratto operata dal concessionario per cause particolari, di cui alla nota di prot. n. 2005/31237/COA/ADI del 15 giugno 2005;
- revoca del nulla osta di esercizio.

In via preliminare, appare necessario ribadire che l'apparecchio per il quale interviene la *cessazione dell'efficacia del nulla osta di esercizio* (qualunque ne sia la causa) **non può continuare a raccogliere gioco negli esercizi**; determinandosi, in caso contrario, la fattispecie di illecito amministrativo prevista dall'art. 110, comma 9 del T.U.L.P.S., nonché di quella tributaria previste dall'art. 39-*quater* del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326.<sup>1</sup>

Al riguardo, il concessionario titolare del nulla osta in argomento è tenuto ad attuare le procedure di intervento previste nella "Convenzione di concessione" stipulata con l'Amministrazione, nonché quelle contenute nei provvedimenti ministeriali all'uopo predisposti, tutte finalizzate alla disinstallazione dell'apparecchio per il quale è intervenuta la predetta *cessazione dell'efficacia del nulla osta di esercizio*.

<sup>1</sup> Entrambi i testi normativi riferiti sono stati modificati ed integrati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria per il 2007*)

Un particolare cenno merita la procedura concernente la **“risoluzione del contratto per cause particolari”**, già definita nella circolare n. 4/COA/DG/2004 del 6/12/2004 e, successivamente, integrata con le note n. 2005/6555/COA/ADI del 09 febbraio 2005 e n. 2005/31237/COA/ADI del 15 giugno 2005.

Limitatamente a tale tipologia di **risoluzione del contratto**, a corredo dei riferimenti riportati nell'unito **allegato tecnico**, giova qui rappresentare talune modifiche di carattere amministrativo di seguito indicate.

1. **L'avvio della procedura amministrativa** non è più subordinata alla nota del concessionario, prima inviata all'Ufficio 12° di AAMS, bensì alla sola comunicazione telematica, effettuata dal concessionario al sistema centrale di AAMS, degli opportuni messaggi all'uopo codificati. A tale incombenza il concessionario provvede solo dopo aver espletato tutti i tentativi connessi al recupero *“bonario”* delle somme erariali dovute da parte del *terzo incaricato della raccolta* (diffida ad adempiere, ecc). La **valida acquisizione dei messaggi inviati al sistema centrale**, pone **gli atti autorizzatori** oggetto della risoluzione del contratto per mancata riscossione del PREU, ovvero per gravi motivi di illiceità nella gestione dei relativi apparecchi, **nello “stato” di “DECADUTI PER CONTRATTO RISOLTO DAL CONCESSIONARIO”**. Tale indicazione è assunta in *banca dati* e **renderà immediatamente confiscabili tutti gli apparecchi, eventualmente, non rimossi dai rispettivi luoghi di installazione**. Inoltre, il sistema centrale, in conseguenza dell'acquisizione dei messaggi inoltrati dal concessionario, attiverà - automaticamente e definitivamente - il “blocco” (per gli apparecchi oggetto della cessazione dell'efficacia dei rispettivi nulla osta) relativo al rilascio di qualsiasi richiesta di nulla osta da parte di altri eventuali concessionari. Per tali apparecchi, quindi, non sarà più possibile nessun rilascio di nulla osta e la posizione del possessore degli apparecchi medesimi, ove risultasse iscritto nell'*elenco dei terzi incaricati della raccolta* di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto 17/05/2006 (*pubblicato nella G.U. n. 156 del 7/7/2006*) sarà oggetto di valutazione ai fini delle attività afferenti alla raccolta di gioco per conto del concessionario. Rimane, in ogni caso, a carico di tale soggetto la *responsabilità solidale* per il versamento del PREU con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni previste dalla normativa vigente (*cf. art. 39-sexies del citato D.L. 30/09/2003, n. 269*).
2. **Entro dieci giorni** dalla valida acquisizione dei suddetti messaggi, il concessionario provvede a perfezionare la pratica amministrativa presentando nei modi di prassi, presso l'ufficio regionale competente, il

CD-ROM realizzato secondo le specifiche tecniche a suo tempo comunicate da AAMS, contenente l'elenco degli apparecchi oggetto della risoluzione contrattuale, unitamente agli originali dei relativi *nulla osta di esercizio*. **In caso di assoluta impossibilità di recupero degli originali dei nulla osta** in questione, il concessionario è tenuto a presentare – in luogo degli atti autorizzatori citati – copia della denuncia formalizzata alla competente autorità di polizia. Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario, l'Ufficio regionale, nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri e previsti ai sensi dell'art. 39-*quater* del D.L. 30/09/2003, n. 269, potrà richiamare il concessionario al rispetto delle formalità qui descritte – rilevanti ai fini del PREU – applicando, in caso contrario, la sanzione tributaria prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (*cf. art. 39-quinquies del citato D.L. 30/09/2003, n. 269*).

Tutto ciò premesso, si comunicano, di seguito, le date di attuazione delle procedure fin qui descritte:

- le procedure inerenti a **furto – sequestro – dissequestro e confisca**, saranno operative a decorrere da **lunedì 5 febbraio 2007**;
- le procedure inerenti alla **risoluzione del contratto per cause particolari**, saranno operative a decorrere da **lunedì 5 febbraio 2007**. Ferma restando tale data per la completa applicazione della procedura “lato Ufficio”, si comunica che gli Uffici Regionali avranno a disposizione un supplemento di applicazione informatica – a decorrere dal 5 marzo 2007 – che permetterà di visualizzare, automaticamente, tutte le pratiche di propria competenza non definite dal concessionario dopo dieci giorni dalla trasmissione dell'apposito messaggio. Con nota a parte saranno comunicate le procedure relative alla applicazione della sanzione di cui all'art. 11 del citato D.Lgs. n. 471 del 1997.
- le procedure inerenti alle **revoche** dei *nulla osta di esercizio* saranno operative a decorrere da **lunedì 5 marzo 2007**.

IL DIRETTORE

*f.to* Antonio Tagliaferri